

REGIONE	ABRUZZO	ABRUZZO EXTRAFUS	BASILICATA	BOLZANO	CALABRIA	CAMPANIA
LEGGE	Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 46.	L.R. 22 agosto 2022, n. 25	L.R. 12 dicembre 2014, n. 37	Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9	L.R. 18 maggio 2017, n. 19	L.R. 15 giugno 2007, n.6 <i>Con modifiche apportate dal 30 gennaio 2008 al 15 luglio 2020</i>
10. RISORSE	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale)</p> <p>CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo)</p> <p>Art. 24 (Fondo Unico Regionale per la Cultura)</p> <p>TITOLO IX (Disposizioni transitorie, finali ed entrata in vigore)</p> <p>Art. 29 (Norma finanziaria)</p> <p>La legge istituisce il Fondo Unico Regionale per la Cultura (art 24) nel quale confluiscono le risorse per il finanziamento dello spettacolo dal vivo, l'ammontare del fondo è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.</p>	<p>Art. 10 (Disposizioni finanziarie)</p> <p>Per il triennio 2022-2024 sono stanziati 250.000 euro per ciascuna annualità, per gli anni successivi la Regione provvede ad uno stanziamento con la legge di bilancio annuale.</p>	<p>Art. 15 (Fondo unico regionale per lo spettacolo)</p> <p>Art. 17 (Norma finanziaria)</p> <p>La legge istituisce il Fondo unico per lo spettacolo (FURS). Da rilevare la priorità assegnata ai soggetti riconosciuti dal Ministero. Nel FURS, oltre al capitolo di spesa del bilancio regionale, confluiscono risorse finanziarie nazionali, risorse comunitarie, fondi strutturali e risorse conferite da istituzioni o enti pubblici e privati.</p>	nessun riferimento	<p>TITOLO IV (Disposizioni di attuazione e finali)</p> <p>Art 15 (Norma Finanziaria)</p> <p>Fra le indicazioni relative alla copertura finanziaria degli interventi, rilevante il riferimento alle risorse stanziati dal Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Calabria 2014-2020 recante "Interventi per la Tutela e valorizzazione della messa in rete del patrimonio culturale e, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategiche, tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo".</p>	<p>TITOLO III (Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie)</p> <p>Art. 12 (Pianificazione delle risorse)</p> <p>Il piano finanziario ripartisce in percentuale i sostegni destinandoli a tre macro ambiti: il fondo regionale ordinario per le attività di spettacolo, i programmi triennali di investimento e le attività dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo con carattere di stabilità.</p>
REGIONE	EMILIA-ROMAGNA	FRIULI VENEZIA-GIULIA	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE
LEGGE	L.R. 5 luglio 1999 n° 13	L.R. 11 agosto 2014 , n. 16	L.R. 29 Dicembre 2014, n. 15 "	L.R. 31 ottobre 2006, n. 34	Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25	L.R. 3 aprile 2009, n.11
10. RISORSE	<p>Art. 10 (Norme finanziarie)</p> <p>Agli oneri per l'attuazione della legge si fa fronte istituendo appositi capitoli di spesa del bilancio regionale, dotati della necessaria disponibilità,</p>	<p>TITOLO IV (Norme finali)</p> <p>CAPO I (Norme finali)</p> <p>Art. 39 (Norme finanziarie)</p> <p>Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definite le modalità di attuazione dei finanziamenti e di distribuzione delle risorse. Nell'articolo 39 troviamo elencate le norme finanziarie in attuazione della legge con indicazione della spesa per ciascun settore con riferimento agli anni 2014-2016.</p>	<p>CAPO V (Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie)</p> <p>Art. 23 (Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo)</p> <p>Art. 24 (Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali)</p> <p>Art. 25 (Fondo di garanzia per lo spettacolo dal vivo)</p> <p>Art. 26 (Disposizioni finanziarie)</p> <p>È istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo in cui confluiscono le risorse destinate allo spettacolo dal vivo e il fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali in cui confluiscono le risorse dedicate alla promozione culturale</p>	<p>CAPO III (Disposizioni finali e transitorie)</p> <p>Art. 11. (Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo)</p> <p>Le risorse per la cultura vengono destinate nel Fondo Unico Regionale dello Spettacolo dove confluiscono tutte le risorse destinate al comparto. * I criteri di riparto delle risorse sono stabiliti dal piano pluriennale (Art.4) salvo disponibilità di bilancio. Ogni intervento è condizionato dalla presenza di risorse in bilancio, fatta salva la possibilità per la Regione di provvedimenti, per interventi di carattere eccezionale (vedi campi 2.D Altre modalità di intervento e 4.B Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti)</p> <p>*Il Fondo non è mai stato istituito.</p>	<p>TITOLO VIII (Disposizioni finanziarie)</p> <p>Art. 42 (Fondo per la cultura)</p> <p>Segue Art. 43 (Norma finanziaria) omissis</p> <p>Si elencano le voci che vengono a comporre il fondo per la cultura, in particolare; risorse di parte corrente destinate al finanziamento delle attività e dei servizi culturali e agli enti partecipati; risorse in conto capitale destinate agli investimenti (interventi di riqualificazione, recupero etc.), a progetti di produzione cinematografica alla ristrutturazione di sale di spettacolo; risorse in conto capitale per il fondo di rotazione per la riqualificazione, il recupero e la conservazione del patrimonio artistico culturale e dello spettacolo; risorse in conto capitale per il fondo di garanzia finalizzato a facilitare l'accesso al credito.</p> <p>Per le modalità di riparto del fondo vedi strumenti di programmazione.</p> <p>Il fondo può essere incrementato da risorse pubbliche e private, si promuove la diffusione e l'utilizzo di piattaforme informatiche per favorire il sostegno finanziario da parte di cittadini e imprese. Si incentivano accordi sponsorizzazione.</p>	<p>Art. 11 (Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo)</p> <p>Art. 13 (Disposizioni finanziarie)</p> <p>Le attività di cui la presente legge sono sostenute dal "Fondo Unico Regionale per lo spettacolo dal vivo", alimentato dalle risorse statali e regionali destinate al settore dello spettacolo, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo.</p>

REGIONE	MOLISE	PIEMONTE	PUGLIA	SARDEGNA	SICILIA
LEGGE	L.R. 12 gennaio 2000, n.5	L.R. 1 agosto 2018 n°11	L.R. 29 aprile 2004, n. 6	L.R. 6 dicembre 2006, n.18	L.R. 5 dicembre 2007, n. 25
10. RISORSE	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art.4 (Delibera di programmazione culturale triennale)</p> <p>TITOLO VIII (Norme transitorie e finali) Art. 17 (Regolarità contabile e vigilanza) Art.20 (Norma finanziaria)</p> <p>Annualmente è prevista una relazione tecnico-finanziaria sulle interventi attuati l'anno precedente. La Regione può disporre forme di vigilanza e ispezione sulle attività ammesse al finanziamento verificando il corretto utilizzo dei contributi erogati ed eventualmente disponendo il recupero delle somme utilizzate in modo irregolare. E' prevista anche la revoca o recupero parziale del contributo concesso in caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.</p>	<p>TITOLO III (Disposizioni Finali, transitorie e finanziarie) CAPO III (Disposizioni finanziarie finali) Art. 46 (Fondo per la cultura)</p> <p>Il Fondo per la cultura è articolato in: 1. Fondo delle risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti per la promozione del patrimonio, dello spettacolo e delle attività culturali. 2. Fondo delle risorse in conto capitale destinate agli interventi di riqualificazione e alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo.</p> <p>La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio regionale finanziario di previsione pluriennale, individua la destinazione delle risorse del Fondo. La Giunta può aggiornare annualmente la destinazione delle risorse del Fondo. Il Fondo può essere incrementato da risorse pubbliche e private.</p>	<p>Art. 10. (Fondo unico regionale dello spettacolo) Art. 17 (Norma finanziaria)</p> <p>La legge istituisce il Fondo unico regionale dello spettacolo di seguito denominato FURS. Alla dotazione del fondo si provvede con "apposito capitolo di spesa da iscriversi annualmente nel bilancio pluriennale della Regione" nel fondo confluiscono e risorse conferite alla Regione da altri enti pubblici e privati. Il fondo sostiene tutti i settori (cinema, teatro, musica, danza, spettacolo viaggiante), con priorità per i soggetti riconosciuti dal Mibact.</p>	<p>Art. 12 (Norma finanziaria)</p> <p>La norma finanziaria è legata agli anni di approvazione ella norma fino al triennale</p>	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 14 (Accesso ai contributi)</p> <p>TITOLO IV (Disposizioni finali e transitorie) Art. 19(Disposizioni finanziarie)</p> <p>Gli articoli 14 e 19 sono di carattere finanziario, il 14 specifica che non è possibile cumulare più finanziamenti a valere sulla presente legge eccetto quelli regolamentati dall'art.6 comma 6, gergalmente deifnite "fasce". L'art. 19 regola le diposiizioni finanziarie che a partire dal 2015 ricadono sotto il capitolo del FURS, Fondo Unico regionale per lo spettacolo che sostiene anche la normativa sulla musica e i teatri a partecipazione regionale e pubblica.</p>
REGIONE	TOSCANA	TRENTO	UMBRIA	VALLE D'AOSTA	VENETO
LEGGE	L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 <i>con emendamenti al 18/12/2019</i>	Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 <i>con le modifiche introdotte da</i> Legge Provinciale 21 novembre 2022, n. 15	L.R. 6 agosto 2004, n. 17.	L.R. 19 dicembre 1997, n. 45	Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17
10. RISORSE	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali) Art. 4 (Programmazione)</p> <p>Il tema delle risorse fa riferimento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) che definisce le priorità programmatiche e gli interventi da realizzare "tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione". Compete alla Giunta definire le modalità operative con riferimento ai diversi ambiti destinatari del sostegno regionale</p>	<p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>La legge istituisce il fondo unico provinciale per lo spettacolo, che ricapitola finalità, modalità di assegnazione e ripartizione dei contributi. Le finalità sono stata citata nei diversi campi di questa analisi, rimandiamo al una lettura dell'articolo per una visione di insieme. "Il fondo è destinato al finanziamento di attività istituzionali, progetti, iniziative e attività realizzati nell'ambito dello spettacolo, di attività di produzione e di programmazione nell'ambito della musica, del teatro e della danza, con particolare attenzione ai progetti multidisciplinari e alle azioni trasversali". I contributi sono concessi per progetti triennali, con programmi annuali di dettaglio. Con deliberazione della Giunta, adottata previo parere della commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti la destinazione delle risorse in relazione alle diverse tipologie d'intervento, i criteri e le modalità di concessione, i criteri di valutazione qualitativi e quantitativi dei progetti, gli indicatori per la verifica dei risultati attesi. Per la valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti è costituita una commissione (vedi campo 1.C Strumenti di consultazione)</p>	<p>Art 6 (Piano regionale per lo spettacolo) Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo) Art 13 (Norma finanziaria)</p> <p>Le risorse dedicate alla realizzazione degli interventi regionali sono stabilite attraverso il Piano regionale per lo spettacolo (Art 6) e ripartite annualmente attraverso il Programma annuale per lo spettacolo (Art 7)</p>	<p>Art. 17 (Disposizioni finanziarie).</p> <p>Si indicano i capitoli di bilancio e gli stanziamenti del 1997 e 1998.</p>	<p>TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali) Art. 42 (Norma finanziaria)</p> <p>La legge per l'esercizio 2019 venne prevalentemente grazie alle risorse riferite al POR FESR 2014-2020 allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021.</p>